

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2159

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Istituzione della zona franca industriale di Ragusa

Presentata il 14 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una regione trova nella « zona franca » una grande opportunità di rilancio industriale anche perché essa determina un notevole sviluppo delle varie attività economiche. L'istituzione di una zona franca industriale causa un aumento delle merci in uscita con notevole vantaggio della bilancia commerciale dell'intero Paese. Essa costituisce un mezzo idoneo a risolvere ataviche situazioni di crisi e a detto strumento si è fatto ricorso in ambito internazionale per affrontare e risolvere i gravi problemi che affliggono le aree sottosviluppate e per rilanciare economicamente le zone depresse dei Paesi occidentali.

Gli scopi che si raggiungono attraverso la istituzione delle zone franche sono i seguenti:

richiamo di investimenti e incentivazione dell'afflusso di valuta pregiata;

aumento dell'occupazione;

condizioni favorevoli per investimenti in nuove tecnologie;

creazione di industrie i cui prodotti siano destinati alla riesportazione, salvaguardando nello stesso tempo le industrie locali che operano sul mercato interno;

qualificazione dei lavoratori locali e utilizzazione di materie prime e di prodotti locali.

Pertanto il Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Nizza, consente la creazione nell'ambito comunitario di zone franche tanto è vero che la Comunità europea nel 1969 ha emanato la direttiva riguardante il regime delle zone franche (69/75/CEE), cui hanno fatto seguito la direttiva (77/388/CEE) riguardante il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e i regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 25 luglio 1988.

Le ragioni che inducono alla presentazione della presente proposta di legge sono molteplici.

La Sicilia è una regione che dal punto di vista economico e sociale è notevolmente depressa; il livello di disoccupazione è notevolmente superiore a quello delle altre regioni italiane; le condizioni di sottosviluppo della Sicilia hanno contribuito a creare e a fare crescere il fenomeno mafioso, i cui fatti di sangue e la cui interferenza nella società civile e politica continuano a destare grande preoccupazione in ambito nazionale e comunitario.

La zona franca industriale che si intende istituire in Sicilia dovrebbe essere ubicata nella parte costiera sud-orientale e precisamente nell'area che si estende tra il porto di Pozzallo, l'aeroporto di Comiso, il porto di Scoglitti e l'area di sviluppo industriale di Ragusa, e ciò perché la provincia di Ragusa è caratterizzata da una situazione sociale ed economica

preoccupante sia dal punto di vista della disoccupazione, del mancato ammodernamento dell'agricoltura, che ne è la principale risorsa, sia per mancanza di investimenti.

La collocazione del porto di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso è strategica ai fini dei rapporti commerciali con i Paesi del Mediterraneo.

Istituendo la zona franca industriale nel ragusano si consentirebbe la creazione di un insieme di attività legate ad insediamenti industriali tecnologicamente avanzati e ciò grazie alla riduzione del carico burocratico e alle agevolazioni fiscali che caratterizzano le zone franche.

L'emergenza Sicilia, di cui tanto si continua a parlare, può trovare con l'istituzione della zona franca industriale di Ragusa uno strumento particolarmente rilevante al fine di creare le premesse per lo sviluppo e per il rilancio socio-economico dell'intera regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Sicilia una zona franca ubicata nell'area che si estende tra il porto di Pozzallo, l'aeroporto di Comiso, il porto di Scoglitti e l'area di sviluppo industriale di Ragusa.

2. Alla delimitazione della zona di cui al comma 1, si provvede, previo parere del consorzio di cui all'articolo 11, comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.

3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050, fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.

4. Restano comunque in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione ed il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologia per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.

ART. 2.

1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività economiche le cui finalità siano quelle di sottoporre le merci a trasformazione secondo lavorazioni autorizzate o comunque di operare su di esse dei perfezionamenti che comportino la realizzazione di un valore aggiunto. Il regolamento di cui all'articolo 12 indica le attività consentite.

ART. 3.

1. Le merci nazionali introdotte in zona franca si considerano, a tutti gli effetti

fiscali, come esportate. Tali merci possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati, che sono assimilati a depositi doganali.

ART. 4.

1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono essere autorizzate:

a) ad essere considerate attive in territorio doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;

b) ad introdurre temporaneamente in zona franca materie prime nazionali per essere ivi lavorate, al fine di reintrodurre nel territorio doganale i prodotti con esse ottenuti.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'economia e delle finanze il quale, nei casi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro delle attività produttive, le condizioni alle quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.

ART. 5.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dalle imprese operanti in zona franca ai sensi dell'articolo 2 non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonati in un apposito fondo e siano destinati alle attività di impresa esercitate in zona franca entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della loro realizzazione.

2. I redditi accantonati ai sensi del comma 1 e non destinati alle attività esercitate in zona franca concorrono a formare il reddito del quarto periodo d'imposta successivo a quello della loro realizzazione.

ART. 6.

1. Per i soggetti non residenti esercenti in zona franca, mediante stabili organizzazioni, attività commerciali esercitate all'estero, il reddito è determinato nella misura del 5 per cento delle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.

ART. 7.

1. Sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per un periodo inferiore a ventiquattro mesi e che esercitano attività di lavoro subordinato in zona franca.

ART. 8.

1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

ART. 9.

1. In relazione al regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge vigente in materia doganale per il contrabbando:

a) l'immissione di merci nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strade non permesse, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

c) il deposito di merci estere nella zona franca in località ed in quantità non permesse.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio doganale.

ART. 10.

1. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezionare i libri, i registri e gli altri documenti commerciali.

ART. 11.

1. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale, per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Gli interventi per la realizzazione e la gestione della zona franca sono affidati al consorzio per la zona franca di Ragusa costituito con la partecipazione della provincia di Ragusa, del comune di Ragusa, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei comuni del comprensorio, delle categorie imprenditoriali e dei privati.

ART. 12.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana il relativo regolamento di attuazione per le parti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

€ 0,26



14PDL0024410